

esdebitazione del ricorrente quali individuate agli artt. 280 e 282 C.C.I.I. – deve peraltro evidenziarsi come, a norma di quest'ultimo articolo, per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione operi di diritto a seguito del provvedimento di chiusura, o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto da parte del tribunale; pertanto, si richiede sin da ora la futura adozione del provvedimento di cui all'art. 282 C.C.I.I., primo comma.

In base a quanto in precedenza descritto, il ricorrente presenta quindi domanda per risolvere la propria situazione di sovraindebitamento con una procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. C.C.I.I.

Tutto ciò premesso e considerato, il debitore/istante,

RICORRE

all'intestato Ecc.mo Tribunale adito affinché, ai sensi dell'art. 268 e seguenti C.C.I.I., voglia con sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare i provvedimenti di cui all'art. 270 C.C.I.I., e in particolare:

- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo al sig. Abbatangelo Onofrio, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge, mediante la liquidazione del proprio patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei tre anni di durata della procedura;
- nominare il giudice delegato e il liquidatore, il quale, per ragioni di economia processuale, si domanda che, ex art. 270, comma 1, lett.b), C.C.I.I., possa essere individuato nel medesimo professionista già nominato quale Gestore della Crisi per la presente procedura;
- ordinare al debitore il deposito delle scritture fiscali degli ultimi tre anni d'imposta (non essendo soggetto tenuto alle scritture contabili o bilanci) che a tal fine **già si allegano alla relazione dell'OCC**, nonché l'elenco dei creditori, che a tal fine già si allega al presente ricorso;
- disporre che, per tutta la durata della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive diverse dalla procedura di liquidazione controllata stessa, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con interruzione e sospensione di quelle eventualmente in corso;
- disporre che non possano quindi essere proseguiti pignoramenti presso terzi, ordinando la sospensione delle trattenute operate sul reddito e sulla retribuzione del ricorrente, nonché di quelle relative al finanziamento contro cessione del quinto e alla delegazione di pagamento in corso di scomputo sulla sua busta paga, in quanto inopponibili alla procedura;
- disporre la sospensione dei amministrativi iscritti sulle autovetture del ricorrente;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza;
- ordinare l'esclusione dall'attivo della liquidazione delle somme necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, nella misura di almeno euro 1.780,00 mensili;
- ordinare che nell'attivo della liquidazione non vengano acquisite le vetture del ricorrente o, in subordine, quantomeno di quella targata EM171BH, o, in via di ulteriore subordine, autorizzarne l'utilizzo fino al termine della procedura;
- disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura onde la ricorrente possa far confluire l'eccedenza rispetto a quanto necessario al suo mantenimento, oltre alle eventuali sopravvenienze.

“Ai fini di legge si dichiara che il contributo unificato da versare per il presente procedimento è pari ad € 98,00”.

Si allegano:

- 1.elenco dei creditori;
- 2.elenco dei beni;
- 3.elenco delle spese necessarie al sostentamento;
- 4.dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- 5.certificato di residenza, stato civile, stato di famiglia.

Con salvezza di ogni diritto,
....., lì